

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3239 del 11/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II - Comune di Salsomaggiore Terme - Rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Ghiara in comune di Salsomaggiore Terme (PR) - Procedimento PR06T0007 - Pratica 16976/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3405 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI SALSOMAGGIORE
TERME - RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE DEL TORRENTE GHIARA IN COMUNE DI
SALSOMAGGIORE TERME (PR), PROCEDIMENTO PR06T0007 -
PRATICA 16976/2025**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*
DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

RICHIAMATA la determinazione n. 7523 del 26/05/2006 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 19 anni al Comune di Salsomaggiore Terme, c.f. 00201150349, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di lunghezza pari a circa 20 m lineari del Torrente Ghiara nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR), ad uso passerella ciclopedonale, individuata foglio 4 fronte dei mappali 50 e 261 del NCT del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) e al foglio 66 fronte del mappale 26 del NCT del Comune di Fidenza (PR);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 13/05/2025 registrata al PG/2025/16976 del 13/05/2025 con cui il Comune di Salsomaggiore Terme, CF/P.IVA 00201150349 ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all’occupazione alla medesima area demaniale assentita con la succitata determina n. 7523 del 26/05/2006;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 235 del 10/09/2025

senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT4020003 "Torrente Stirone", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO delle espressioni favorevoli dei seguenti Enti:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico nota PG/2025/169882 del 25/09/2025);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (VINCA Determinazione n. 213 del 11/05/2026, nota PG/2026/85566 del 11/05/2026);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- l'Ente richiedente è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Comune di Salsomaggiore Terme, CF/P.IVA 00201150349, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ghiara, di circa 20 m lineari sita in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), catastalmente identificata al foglio 4 fronte dei mappali 50 e 261 del NCT del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) e al foglio 66 fronte del mappale 26 del NCT del Comune di Fidenza (PR), per uso passerella ciclopedonale, codice pratica PR06T0007;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/06/2026 (PG/2026/105268 del 10/06/2026);
4. di dare atto che ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004;
5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di Funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Salsomaggiore CF/P.IVA 00201150349 (cod. pratica PR06T0007).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ghiara, individuata al foglio 4 fronte dei mappali 50 e 261 del NCT del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) e al foglio 66 fronte del mappale 26 del NCT del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa 20 m lineari, è destinata ad uso passerella ciclopedonale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in

qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute

- nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2025/169882 del 25/09/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Parma;
- nella Determinazione n. 213 del 11/05/2026, rilasciata con nota PG/2026/85566 del 11/05/2026 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli

abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



demaniale di pertinenza del Torrente Ghiara ad uso ponte ciclopedonale in località Ponte Ghiara dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (PR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il concessionario è costituito custode dei beni demaniali concessi per tutta la durata della concessione e dovrà pertanto farsi carico della manutenzione ordinaria e, se autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria dell'area demaniale circostante all'infrastruttura, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante; la manutenzione ordinaria dovrà comprendere anche il controllo ed il taglio periodico della vegetazione spontanea in alveo e spondale per un tratto di almeno 50 metri a monte e di almeno 15 metri a valle del manufatto;
- saranno in ogni caso a carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione in questione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del Torrente Ghiara nella località in oggetto, la conservazione dei beni concessi e la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica e delle persone (messa in opera di tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- si rammenta che, qualora si rendessero necessari da parte di quest'Ufficio interventi di sistemazione idraulica del tratto torrentizio in oggetto, si fa obbligo al concessionario di spostare a sua totale cura e spesa le opere realizzate ad impedimento della realizzazione suddetta;
- essendo le aree in oggetto a rischio alluvionamento, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/PV



DETERMINAZIONE N. 213 DEL 11/05/2026

OGGETTO: EDG 978.2026 - PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO – SITO RETE NATURA ZSC-ZPS IT4020003 "TORRENTE STIRONE". NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL TORRENTE GHIARA AD USO PASSERELLA CICLOPEDONALE, LOC. PONTE GHIARA, IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR). PRATICA N. 16976/2025, PROCEDIMENTO N. PR06T0007. RICHIEDENTE: COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 "Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";



- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 "Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.3 del 30.01.2026 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 01.02.2026 al 31.12.2027;

VISTA la nota prot. n. 038128.U del 27.02.2026, assunta in pari data a protocollo n. 978 di questo Ente, con la quale ARPAE-SAC di Parma, ha trasmesso richiesta parere in merito all'istanza di rinnovo concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del torrente Ghiara ad uso passerella ciclopeditone, in località Ponte Ghiara, Comune di Salsomaggiore Terme (PR). Pratica N. 16976/2025, Procedimento N. PR06T0007, presentata dal comune di Salsomaggiore Terme, anticipata dallo stesso con nota prot. 21655 del 26.06.2025, assunta ai prot.li n. 3671 del 27.06.2025 e n.3747 del 03.07.2025 di questo Ente, successivamente integrata con nota prot. n.28197 del 26.08.2025, assunta in pari data al prot. n.4427 di questo Ente;



CONSIDERATO CHE, come indicato nella documentazione:

- la concessione riguarda il terreno demaniale identificato al F. 4 fronte map. 50p e 261p del comune di Salsomaggiore Terme e F. 66 fronte mappale 26p del comune di Fidenza;
- la passerella costituisce l'asse di attraversamento del t. Ghiara facente parte della pista ciclopedonale comunale e della rete sentieristica del Parco dello Stirone;
- il rinnovo della concessione è richiesto senza modifiche e variazioni;

CONSIDERATO CHE:

- trattasi di infrastruttura realizzata dal Comune di Salsomaggiore Terme all'incirca nel 2006, e oggetto di ripristino da parte dello stesso nel 2016 a seguito di eventi alluvionali che ne compromisero la funzionalità;
- l'infrastruttura è costituita da un impalcato prefabbricato di lunghezza pari a 24m, appoggiato su due spalle realizzate in c.a. in opera fondate su n°5 pali aventi diam. 700mm (n°3 lato fiume e n°2 lato valle) aventi profondità di progetto di 15m;
- l'infrastruttura costituisce un elemento strategico della pista ciclabile comunale e della rete sentieristica del Parco in quanto costituisce l'unico attraversamento in sicurezza del t. Ghiara per il collegamento territoriale tra la sponda salsese e quella fidentina;
- la passerella ciclopedonale in parola insiste su terreni demaniali ricadenti nel sito di Rete Natura denominato ZSC-ZPS IT4020003 "TORRENTE STIRONE", interferendo direttamente e indirettamente con i seguenti l'habitat di interesse comunitario 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.", 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea" Barbo comune (Barbus plebejus), Barbo canino (Barbus caninus), Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia muticellus), Cobite comune (Cobitis taenia);
- la richiesta di terreni demaniali, per i quali la valutazione di incidenza non sia già stata effettuata con esito positivo in sede di rilascio della concessione originaria, non è ricompresa tra le tipologie di attività prevalutate ai sensi del punto 9A e 10A della Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A;
- la richiesta in concessione di terreni demaniali ad uso passerella ciclopedonale in parola è pertanto sottoposta a screening di incidenza, per il quale proponente non ha adottato alcuna Condizioni d'Obbligo e/o Indicazione Progettuale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14561 del 03/07/2023;
- i terreni demaniali in parola ricadono in zona B di protezione generale e zona A di protezione integrale del Parco Fluviale Regionale dello Stirone e Piacenziano;

VISTI il modulo di "Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di incidenza ambientale" e il Format Proponente;



RITENUTO di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE** nulla osta al rilascio di concessione all'istanza di rinnovo concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del torrente Ghiara ad uso passerella ciclopedonale, in località Ponte Ghiara, Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Pratica N. 16976/2025, Procedimento N. PR06T0007, presentata dal comune di Salsomaggiore Terme;
- 2. DI CONCLUDERE** favorevolmente la procedura di screening di incidenza, evidenziando che il rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del torrente Ghiara sopra descritta, non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC-ZPS IT4020003 "Torrente Stirone";
- 3. DI DARE ATTO** che il presente parere ambientale si intende rilasciato nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
- 4. DI PRECISARE** che i presenti nulla osta e valutazione di incidenza favorevole si intendono validi per i prossimi rinnovi di concessione qualora siano richiesti senza variazioni e/o modifiche;
- 5. DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa all'ARPAE-SAE di Parma e per conoscenza al Comune di Salsomaggiore Terme, al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Salsomaggiore Terme;
 - va pubblicata per estratto ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.